




European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

sulla gestione dei conflitti di interessi delle controparti centrali





Indice

1	Acronimi.....	2
2	Contesto e mandato.....	3
3	Campo d'applicazione.....	4
4	Conformità e obblighi di comunicazione.....	5
	4.1 Status degli orientamenti.....	5
	4.2 Obblighi di comunicazione	5
5	Orientamenti	6
	5.1 Chiarimento del concetto di conflitto di interessi.....	6
	5.2 Disposizioni organizzative	7
	5.2.1 Principio della «necessità di sapere»	7
	5.2.2 Regole di condotta	7
	5.2.3 Omaggi	8
	5.2.4 Proprietà di strumenti finanziari.....	8
	5.2.5 Formazione.....	9
	5.2.6 Sorveglianza	9
	5.3 Ulteriori misure per le CCP facenti parte di un gruppo	10
	5.3.1 A livello del gruppo.....	10
	5.3.2 A livello di consiglio di amministrazione o di consiglio di sorveglianza della CCP	10
	5.3.3 A livello dell'alta dirigenza o del consiglio di amministrazione della CCP	10
	5.3.4 A livello del personale	11
	5.3.5 In caso di esternalizzazione a un'altra entità del gruppo	11
	5.4 Procedura di gestione dei conflitti di interessi.....	12
	5.4.1 Procedura di risoluzione.....	12
	5.4.2 Misure di risoluzione	13
	5.4.3 Follow-up	13
	5.4.4 Registro dei conflitti di interessi.....	13



1 Acronimi

1. Se non diversamente specificato, i termini definiti nel regolamento (UE) n. 648/2012 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Si applicano inoltre le definizioni e gli acronimi che seguono:

<i>CCP</i>	Controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 14 dell'EMIR
<i>CCP RTS</i>	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali
<i>CE</i>	Commissione europea
<i>EMIR</i>	Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo [regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni]
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>ESMAR</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza
<i>UE</i>	Unione europea
<i>ANC</i>	Autorità nazionali competenti
<i>PFMI</i>	Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, emanati nell'aprile 2012 dal Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO)



2 Contesto e mandato

2. Ai sensi dell'EMIR, le CCP agiscono nel migliore interesse dei loro partecipanti diretti e dei clienti. A tale scopo, le CCP si dotano di solide politiche e disposizioni organizzative atte a prevenire potenziali conflitti di interessi e a risolverli se le misure preventive non sono sufficienti. L'articolo 26, l'articolo 28 e soprattutto l'articolo 33 dell'EMIR e gli articoli 3, 5, 6 e 7 del CCP RTS definiscono le regole organizzative utili a raggiungere tali obiettivi.
3. L'articolo 33 dell'EMIR specifica i requisiti in termini di gestione dei conflitti di interesse da parte delle CCP. In particolare, le CCP sono tenute ad adottare disposizioni organizzative e amministrative scritte per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse e i loro partecipanti diretti o i clienti noti alle CCP stesse.
4. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente, la CCP è tenuta a informare chiaramente il partecipante diretto o il cliente della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto.
5. Se una CCP è un'impresa madre o un'impresa figlia, si dovrà tener conto di qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi risultante dalla struttura e delle attività operative di un'altra entità del gruppo, nella misura in cui la CCP è o dovrebbe essere a conoscenza di tale circostanza. Le disposizioni scritte comprendono le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più partecipanti diretti o clienti, nonché le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tale conflitto.
6. Ai sensi dell'articolo 16 dell'ESMAR, l'ESMA ha il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. L'ESMA ritiene necessario specificare ulteriormente le summenzionate norme e procedure per la gestione dei conflitti di interessi delle CCP.
7. Lo scopo dei presenti orientamenti è assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 33 dell'EMIR e degli articoli 3, 5, 6 e 7 del CCP RTS. Al fine di elaborare tali orientamenti, l'ESMA ha inoltre esaminato i regolamenti emanati in relazione ad altre infrastrutture di mercato, in particolare i CSD, e le norme pubblicate dalle CCP.



3 Campo d'applicazione

Destinatari

8. I presenti orientamenti si applicano alle ANC che vigilano sulle CCP.

Oggetto

9. I presenti orientamenti si applicano in relazione alle regole e alle procedure di cui le CCP dovrebbero dotarsi per affrontare i conflitti di interessi ai sensi dell'articolo 33 dell'EMIR.

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano [*due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE*].



4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

11. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 dell'ESMAR. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dell'ESMAR, le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti, in questo caso le CCP, compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
12. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza e monitorando la conformità agli stessi da parte delle CCP.

4.2 Obblighi di comunicazione

13. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul sito web dell'ESMA, le ANC alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti stessi, indicando i motivi dell'eventuale non conformità, all'indirizzo eu-ccp@esma.europa.eu.
14. A tal fine, le CCP comunicano alla rispettiva ANC, in maniera chiara e dettagliata, la propria conformità ai presenti orientamenti.
15. In caso di mancata risposta entro tale termine, le ANC saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.

5 Orientamenti

5.1 Chiarimento del concetto di conflitto di interessi

16. Si configura un conflitto di interessi quando gli interessi di una parte interessata interferiscono con quelli di una CCP, di partecipanti diretti o di clienti di una CCP, laddove il cliente sia noto alla CCP, pregiudicando l'obiettività delle sue decisioni o i processi decisionali che essa deve seguire nell'adempimento delle sue obbligazioni professionali.
17. Le CCP dovrebbero prendere in considerazione quanto meno i conflitti di interessi che potrebbero sorgere nelle relazioni tra:
 - i. la CCP e un'altra entità del gruppo;
 - ii. la CCP e qualsiasi azionista che detenga almeno una partecipazione superiore alle soglie di cui all'articolo 31 dell'EMIR;
 - iii. la CCP e una società nella quale un membro del consiglio o un membro di un comitato svolge altre funzioni;
 - iv. la CCP e un cliente di un partecipante diretto, se noto;
 - v. la CCP, un fornitore di dati, un fornitore di liquidità, una banca depositaria, una banca di regolamento, un agente di pagamento, una banca corrispondente o qualsiasi altro prestatore di servizi della CCP;
 - vi. la CCP e un'infrastruttura del mercato finanziario ad essa connessa, come una sede di negoziazione, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, un sistema di deposito accentrato o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
 - vii. la CCP e una controparte centrale interoperabile;
 - viii. la CCP e un partecipante diretto;
 - ix. la CCP e un soggetto interessato.
18. Dovrebbero essere considerati soggetti interessati, tra gli altri:
 - i. il personale della CCP (membri del consiglio, amministratori, dirigenti e dipendenti) e le persone in stretta relazione come i loro familiari, vale a dire i parenti di sangue o acquisiti fino al secondo grado di parentela e le persone a carico o quelle appartenenti in maniera permanente al medesimo nucleo familiare, e
 - ii. qualsiasi soggetto diverso da un membro del personale o da un suo familiare (come sopra descritto) ma comunque coinvolto nell'attività della CCP, come i membri del comitato dei rischi, i membri del comitato per le retribuzioni, i membri del gruppo di gestione degli inadempimenti, i membri di qualsiasi altro comitato, i consulenti interni ed esterni, gli agenti, il personale a contratto o i subappaltatori.
19. Le CCP dovrebbero definire un orizzonte temporale durante il quale si presume che un conflitto di interessi potenziale o reale continui a produrre effetti anche dopo la cessazione del conflitto stesso. Le CCP possono stabilire diversi orizzonti temporali a seconda del tipo previsto di situazione di conflitto o del soggetto interessato.



5.2 Disposizioni organizzative

5.2.1 Principio della «necessità di sapere»

20. Le CCP dovrebbero attuare chiare disposizioni organizzative volte a impedire lo scambio indebito o l'uso inappropriato di informazioni riservate all'interno della CCP. Ad esempio:
 - i. le CCP dovrebbero assicurarsi di applicare il principio della «necessità di sapere» alla condivisione delle informazioni riservate che, se note, darebbero luogo a conflitti di interessi;
 - ii. nell'allestimento del proprio organigramma, le CCP dovrebbero approntare le necessarie «muraglie cinesi» per assicurare una chiara separazione dei flussi di lavoro;
 - iii. l'accesso al sistema informatico dovrebbe essere protetto mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza e riservatezza.
21. Si dovrebbe rammentare al personale autorizzato a ricevere le informazioni riservate che tali informazioni devono essere tenute riservate sia internamente sia esternamente e che non dovrebbero essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi. Qualora le informazioni riservate siano condivise con subappaltatori o consulenti, i dispositivi giuridici in vigore tra la CCP e la corrispondente persona fisica o giuridica dovrebbero assicurare che quest'ultima sia soggetta al medesimo obbligo, del quale dovrebbe essere informata.
22. Tutte le parti interessate coinvolte nel comitato dei rischi e nel gruppo di gestione degli inadempimenti che hanno accesso alle relative informazioni riservate dovrebbero essere soggette a rigorosi obblighi di riservatezza e, se necessario, dovrebbero sottoscrivere uno specifico accordo in tal senso.

5.2.2 Regole di condotta

23. Le CCP dovrebbero prendere tutte le misure necessarie affinché il proprio personale e qualsiasi altro soggetto coinvolto nella loro attività, come descritto al paragrafo 18:
24.
 - i. agiscano con imparzialità e buona fede, nell'interesse della CCP, in modo trasparente e in conformità con l'EMIR e con qualsiasi altro regolamento applicabile;
 - ii. evitino ove possibile e conoscano (abbiano compreso) le potenziali aree di conflitto di interessi; dichiarino ogni situazione in cui essi hanno o possono avere un interesse diretto o indiretto in conflitto con gli interessi della CCP; e si attengano a tutte le opportune misure di mitigazione che potrebbero essere richieste dalla CCP in tali circostanze.
25. Le CCP dovrebbero assicurarsi di poter adottare misure disciplinari nei confronti dei membri del personale che violino i suddetti requisiti e provvedimenti equivalenti nei confronti di altre persone fisiche o giuridiche che si rendano responsabili della loro violazione.



26. Le CCP dovrebbero:
- i. adottare norme sul limite al numero di contratti o mandati che i membri del consiglio e gli amministratori esecutivi possono avere e che siano rilevanti con riferimento ai conflitti di interessi, in linea con la normativa applicabile;
 - ii. astenersi dal nominare revisori esterni che abbiano con la CCP rapporti diretti o indiretti di tipo finanziario, commerciale, lavorativo o di altra natura (compresa la prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile) dai quali un soggetto terzo obiettivo, ragionevole e informato possa concludere che l'indipendenza del revisore è compromessa;
 - iii. esigere che il personale comunichi al responsabile capo del controllo di conformità eventuali interessi personali e gli interessi dei familiari stretti di cui al paragrafo 18, punto i) che sono o possono entrare in conflitto con gli interessi della CCP; tale comunicazione dovrebbe avvenire al momento dell'entrata in servizio o al mutare della situazione, e comunque almeno una volta all'anno. Il responsabile del controllo di conformità dovrebbe inoltre essere informato quando il conflitto di interessi cessa di esistere;
 - iv. richiedere a qualsiasi membro del personale o soggetto di cui al paragrafo 18, punto ii) che intenda svolgere, contemporaneamente all'attività nell'ambito della CCP, un'attività esterna potenzialmente in conflitto con le responsabilità assunte presso la CCP, di ottenere la previa approvazione della persona incaricata o del responsabile di controllo della conformità, in linea con le norme interne della CCP, prima di accettare il nuovo incarico per l'altra entità.

5.2.3 Omaggi

27. La politica della CCP dovrebbe contenere norme chiare in merito all'accettazione di omaggi in qualsiasi forma, ad esempio regali, incentivi, trattamenti preferenziali, intrattenimento e ospitalità ricevuti da qualsiasi soggetto interessato da parte di partecipanti diretti, clienti, sedi di negoziazione, sistemi di deposito accentrato, repertori di dati sulle negoziazioni, fornitori di dati, fornitori di liquidità o altri prestatori di servizi, subappaltatori o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che possa avere interessi in conflitto con la CCP.
28. Le CCP dovrebbero stabilire una soglia o un quadro di riferimento ragionevole per accertare il valore degli omaggi e determinare se i destinatari sono autorizzati ad accettarli o tenerli. In caso di dubbio sul valore dell'omaggio, il suo valore effettivo dovrebbe essere determinato dal responsabile capo del controllo di conformità.

5.2.4 Proprietà di strumenti finanziari

29. Le CCP dovrebbero adottare politiche che definiscano norme sulla proprietà, da parte del proprio personale, di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o altri strumenti che conferiscono il diritto di acquisire titoli che potrebbero dar luogo a conflitti di interessi.
30. Le CCP dovrebbero adottare norme rigorose volte a limitare o monitorare gli investimenti effettuati dal proprio personale. Le CCP dovrebbero richiedere la previa approvazione e/o porre restrizioni in merito alla compravendita di strumenti finanziari che potrebbero dare

luogo a conflitti di interessi, come quelli emessi da concorrenti, partecipanti diretti, clienti, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi; le CCP potrebbero altresì valutare periodi di esclusione o restrizione relativamente al compimento di operazioni riguardanti i titoli di entità del gruppo della CCP, ad esempio durante il mese della pubblicazione dei risultati finanziari o su base ad hoc.

31. La CCP può adattare le proprie norme in funzione della tipologia di soggetto coinvolto e delle circostanze al fine di assicurarne l'accuratezza e l'efficacia. Ad esempio, gli investimenti interamente delegati a una società di investimento ovvero effettuati in OICVM o GEFIA potrebbero essere esclusi dal requisito di previa approvazione, da eventuali restrizioni e dall'obbligo di dichiarazione qualora la CCP lo ritenga opportuno.
32. Gli investimenti diretti effettuati da qualsiasi membro del personale dovrebbero essere comunicati al responsabile del controllo di conformità o a qualsiasi altro soggetto o organo competente a tale scopo. La comunicazione del portafoglio di investimento dovrebbe essere effettuata quanto meno al momento dell'assunzione o della nomina del membro del personale ed essere aggiornata annualmente. Qualsiasi operazione eseguita sugli strumenti finanziari in questione dovrebbe essere comunicata al responsabile del controllo di conformità.

5.2.5 Formazione

33. Le CCP dovrebbero assicurarsi che il proprio personale sia adeguatamente formato sui propri obblighi e sulle procedure applicabili in materia di gestione dei conflitti di interessi.
34. La formazione dovrebbe chiarire cosa si intende per conflitto di interessi, gli obblighi del personale e le relative sanzioni, la procedura di dichiarazione e la procedura di risoluzione del conflitto e, più in generale, le norme applicabili.
35. Le CCP dovrebbero tenere il proprio personale regolarmente aggiornato. Le CCP dovrebbero tenere traccia della formazione iniziata e completata dal personale.
36. Il personale dovrebbe confermare di essere a conoscenza delle norme applicabili.

5.2.6 Sorveglianza

37. Nel quadro delle proprie responsabilità di sorveglianza sulla funzione di controllo della conformità, il consiglio della CCP dovrebbe monitorare l'efficienza delle disposizioni adottate per prevenire e gestire i conflitti di interessi. Il responsabile del controllo di conformità dovrebbe riferire tempestivamente al consiglio i casi gravi di conflitto, come definiti dalla CCP, e le attività svolte nel corso dell'anno.
38. La politica in materia di conflitti di interessi dovrebbe essere rivista dal responsabile del controllo di conformità e dal consiglio, ove opportuno, almeno su base annuale, o prima se sono necessarie modifiche significative.



39. Il servizio di audit dovrebbe valutare regolarmente l'efficacia della politica in materia di conflitti di interessi e delle disposizioni organizzative a essa collegate adottate dalla CCP.

5.3 Ulteriori misure per le CCP facenti parte di un gruppo

5.3.1 A livello del gruppo

40. Nel contesto di un gruppo, il ruolo di ciascun consiglio in conflitto o potenzialmente in conflitto (come il consiglio della società madre, il consiglio della CCP, il consiglio del fornitore di servizi) dovrebbe essere chiaramente definito e delineato per evitare sovrapposizioni di competenze. Le questioni riservate dedicate a una CCP, in particolare in materia di gestione dei rischi, dovrebbero essere definite.
41. Se necessario, a livello del gruppo, si dovrebbe adottare una procedura per risolvere in modo equo, indipendente ed efficiente i conflitti di interessi tra una CCP e altre entità del gruppo.

5.3.2 A livello di consiglio di amministrazione o di consiglio di sorveglianza della CCP

42. Per assicurare l'indipendenza di una CCP conformemente all'articolo 3 del CCP RTS, ove necessario, la CCP dovrebbe nominare membri indipendenti del consiglio supplementari rispetto ai requisiti regolamentari per controbilanciare il numero di rappresentanti delle entità del gruppo.
43. Affinché un membro del consiglio si qualifichi come indipendente, le persone con esso in stretta relazione secondo la definizione di cui al paragrafo 18, punto i), non dovrebbero svolgere attività che sollevino un conflitto di interessi relativo alla CCP, ai suoi azionisti di maggioranza, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti diretti.

5.3.3 A livello dell'alta dirigenza o del consiglio di amministrazione della CCP

44. Laddove l'alta dirigenza (compresi gli amministratori esecutivi) sia condivisa con un'altra entità del gruppo, la composizione del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di una CCP dovrebbe essere tale da assicurare la gestione indipendente delle attività della stessa.
45. Le decisioni rilevanti dovrebbero essere approvate dal consiglio. A tal fine, si dovrebbe definire un elenco di questioni e/o di criteri per valutare la rilevanza delle decisioni che devono essere prese direttamente dal consiglio.
46. Le responsabilità dell'alta dirigenza dovrebbero essere chiaramente definite e gli stipendi, compresi i bonus, degli alti dirigenti dovrebbero essere opportunamente commisurati a quelli offerti da altre società allo scopo di evitare decisioni distorte. Il responsabile capo del



controllo di conformità, il consiglio o i membri indipendenti del consiglio dovrebbero effettuare un attento monitoraggio dei potenziali conflitti di interessi.

5.3.4 A livello del personale

47. Qualora in forza di un accordo di esternalizzazione il personale di una CCP svolga mansioni per diverse entità del gruppo, la CCP dovrebbe adottare le seguenti norme:
 - i. le responsabilità, la ripartizione delle ore di servizio e le linee gerarchiche tra le entità del gruppo dovrebbero essere chiaramente definite. La CCP dovrebbe verificare che le ore di servizio associate allo svolgimento di svariate mansioni presso diverse entità del gruppo non siano superiori a quelle di un impiego a tempo pieno.
 - ii. La CCP dovrebbe partecipare all'intero processo di assunzione ed esercitare un effettivo potere decisionale sulla selezione del personale, sul suo avanzamento di carriera e sulla cessazione dei rapporti di lavoro. La CCP dovrebbe dotarsi di organigrammi chiari che identifichino le risorse condivise.
48. Le retribuzioni dovrebbero essere determinate dalla CCP conformemente all'articolo 8 del CCP RTS. In particolare, gli stipendi, compresi i bonus, del personale interessato dovrebbero essere opportunamente commisurati a quelli offerti da altre società allo scopo di evitare decisioni parziali o lo svolgimento incompleto delle mansioni. Il livello dei bonus o di altri riconoscimenti finanziari legati alle prestazioni del personale nello svolgimento delle proprie mansioni dovrebbe essere valutato e in definitiva deciso dalla CCP.

5.3.5 In caso di esternalizzazione a un'altra entità del gruppo

49. Se il fornitore di servizi fa parte del gruppo di appartenenza della CCP, quest'ultima dovrebbe adottare come minimo le seguenti misure supplementari:
 - i. l'esternalizzazione di attività importanti a un'entità del gruppo dovrebbe essere decisa dal consiglio della CCP dopo aver richiesto, se del caso, il parere del comitato dei rischi;
 - ii. il consiglio dovrebbe definire i requisiti dei servizi esternalizzati ad altre entità del gruppo;
 - iii. la CCP dovrebbe verificare se il subappaltatore dispone di dispositivi di controllo adeguati per evitare conflitti di interessi da parte sua, in particolare quando il subappaltatore fornisce una serie di servizi alla CCP;
 - iv. l'accordo di esternalizzazione dovrebbe essere eseguito alle normali condizioni di mercato e dovrebbe includere disposizioni relative all'attivazione di livelli successivi di intervento e alla gestione dell'uscita;
 - v. dovrebbero essere definiti chiaramente indicatori chiave di prestazione e dovrebbero essere stabiliti ed applicati, se necessario, procedure di attivazione di livelli successivi di intervento e meccanismi di esecuzione, come ad esempio sanzioni in linea con le prassi di mercato. Le prestazioni del subappaltatore dovrebbero essere comunicate al consiglio;
 - vi. nei casi in cui ad essere esternalizzato è il sistema informatico, si dovrebbero definire chiare regole di priorità dei progetti informatici e delle richieste di modifica. Qualsiasi richiesta di modifica o progetto necessario alla CCP per ottemperare al regolamento o



a qualsiasi richiesta dell'ANC dovrebbe essere oggetto di tempestiva attuazione da parte del subappaltatore.

5.4 Procedura di gestione dei conflitti di interessi

5.4.1 Procedura di risoluzione

50. Qualora nel corso della relazione d'affari si manifesti un conflitto di interessi effettivo o potenziale, questo dovrebbe essere immediatamente e direttamente comunicato al responsabile del controllo di conformità e a qualsiasi altro soggetto o organo competente dal membro del personale in conflitto o da qualsiasi altro membro del personale che ne sia a conoscenza non appena ragionevolmente possibile.
51. Le CCP non dovrebbero richiedere prove in merito al conflitto di interessi per iniziare a prendere contromisure. Qualora non sia certo che una situazione costituisca un conflitto di interessi potenziale o effettivo, il responsabile del controllo di conformità dovrebbe essere incaricato di chiarirlo.
52. In nessuna circostanza un informatore deve risultare pregiudicato per il fatto di segnalare un conflitto di interessi effettivo o potenziale, se ciò è possibile in base alla normativa vigente.
53. Qualora si rendesse necessaria un'indagine, il responsabile del controllo di conformità dovrebbe essere autorizzato a svolgerla. Il soggetto in conflitto dovrebbe essere ascoltato nel corso del processo. Se non è incaricato di risolvere la questione, il responsabile del controllo di conformità dovrebbe fornire al responsabile della decisione un rapporto con la propria analisi del conflitto di interessi effettivo o potenziale e, se viene accertato, con raccomandazioni per risolverlo.
54. Le CCP dovrebbero individuare chiaramente il soggetto responsabile della decisione in merito all'esistenza del conflitto di interessi effettivo o potenziale e alle misure da adottare, se differenziate. Le decisioni dovrebbero essere prese da un soggetto o da un organo dotato di sufficiente indipendenza e autorità per applicare la propria decisione. A tale scopo si possono individuare diversi soggetti o organi in funzione delle loro responsabilità, come il responsabile del controllo di conformità, il responsabile gerarchico, gli amministratori esecutivi, il consiglio, i membri indipendenti del consiglio o il presidente del consiglio o dei comitati. In tal senso, se il conflitto di interessi riguarda un alto dirigente o un altro membro del consiglio, la relativa decisione andrebbe presa dal presidente e/o da un altro membro del consiglio.
55. La CCP dovrebbe attuare una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento in caso di disaccordo sulla decisione presa. La procedura dovrebbe assicurare che il caso sia trattato con breve preavviso. In ultima analisi, la decisione definitiva potrebbe essere presa dai membri del consiglio.



5.4.2 Misure di risoluzione

56. Le CCP dovrebbero come minimo prevedere la seguente serie di misure per risolvere i conflitti di interessi potenziali o esistenti:
- i. il monitoraggio del conflitto da parte dell'organo competente o di un membro del personale come il consiglio o il responsabile gerarchico;
 - ii. la comunicazione tempestiva alla parte interessata, come ad esempio il/i partecipante/i diretto/i o il/i cliente/i, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, dell'EMIR;
 - iii. l'esclusione del membro del personale in conflitto dall'accesso alle informazioni sensibili;
 - iv. restrizioni alla partecipazione alle discussioni, ai negoziati, alle decisioni o alle votazioni che possono essere oggetto di un conflitto di interessi;
 - v. l'esenzione dalle mansioni e l'assegnazione delle stesse a un altro membro del personale;
 - vi. l'esclusione temporanea o definitiva del membro del personale in conflitto dai pertinenti consigli, comitati, riunioni, ecc.;
 - vii. la comunicazione all'ANC.
57. Potrebbe essere prevista la cessazione del contratto del membro del personale in conflitto, qualora ciò sia possibile in base alla legge applicabile.

5.4.3 Follow-up

58. Il responsabile del controllo di conformità, o il soggetto o l'organo individuato ai sensi del paragrafo 54, dovrebbe verificare regolarmente lo stato del conflitto (ossia il conflitto di interessi potenziale/esistente) e la corretta applicazione delle misure di mitigazione. Tale soggetto dovrebbe valutare se le misure sono ancora necessarie o se devono essere adattate. La frequenza del riesame deve essere adeguata alle specificità del caso.
59. Il responsabile del controllo di conformità, o la persona o l'organo individuato ai sensi del paragrafo 54, dovrebbe riferire al consiglio con frequenza annuale i conflitti di interessi che si sono manifestati e le eventuali misure di mitigazione decise.
60. Le CCP dovrebbero segnalare qualsiasi violazione sostanziale della politica in materia di conflitti di interessi all'ANC dopo aver attivato i livelli successivi di intervento e notificato la violazione all'alta dirigenza / al consiglio entro 48 ore.

5.4.4 Registro dei conflitti di interessi

61. Le CCP dovrebbero dotarsi di processi e procedure per tracciare e registrare:
- i. gli interessi potenzialmente o concretamente in conflitto con gli interessi della CCP;
 - ii. gli investimenti in strumenti finanziari effettuati dal personale e ogni operazione a essi relativa;
 - iii. gli omaggi superiori alla soglia ricevuti dai membri del personale e le decisioni a essi relative;



- iv. le diverse fasi della procedura di risoluzione;
- v. le misure di risoluzione adottate dalla CCP;
- vi. i riesami dello stato dei conflitti di interessi e il monitoraggio dell'attuazione delle misure di risoluzione;
- vii. la formazione ottenuta dal personale.

62. Il registro dovrebbe rimanere strettamente riservato.